

Milano, 11 febbraio 2022

Prot. n. 359/22

Alla cortese attenzione di
Sindaco
Assessore ecologia ambiente tributi
Segretario Comunale
Responsabili ecologia, ambiente e tributi

Oggetto: SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PEF DELLA GESTIONE RIFIUTI

Gentilissimi,

ANCI Lombardia, intendendo ampliare l'offerta dei servizi ai propri associati, ha deciso di attivare il "servizio di validazione del PEF della Gestione Rifiuti". Le attività saranno gestite dalla propria società in house AnciLab con la quale i Comuni associati interessati potranno direttamente informarsi ed aderire.

PREMESSA

L'Autorità di regolazione (ARERA) ha approvato con la delibera n. 363/2021 (di seguito "delibera") il metodo per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani da applicarsi per il quadriennio 2022/2025 (MTR-2). In Lombardia, il Comune è l'Ente Territorialmente Competente (ETC) all'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio.

Il ruolo del Comune nella procedura di approvazione è così riassumibile (art.7 della delibera):

1. Ricezione del PEF predisposto dal gestore;
2. Consolidamento del PEF attraverso l'integrazione e/o modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio previsti dal MTR-2;
3. Validazione del PEF (Completezza, Coerenza e Congruità dei dati);
4. Assunzione della determinazione di approvazione del PEF e della "proposta tariffaria";

5. Trasmissione all'ARERA della "proposta tariffaria" e delle tariffe all'utenza corredate dalle relative deliberazioni.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA VALIDAZIONE DEL PEF

L'ARERA ha confermato la possibilità che, per la validazione del PEF (punto 3 dell'elenco sopra riportato), possa essere coinvolto un soggetto esterno incaricato dal Comune, con garanzia di terzietà rispetto al gestore. ANCI Lombardia, attraverso la sua società in house AnciLab, propone ai Comuni un servizio specialistico in grado di garantire, al contempo, professionalità e terzietà.

Il servizio riguarda l'attività di VALIDAZIONE eventualmente integrabile con una PRESTAZIONE INTEGRATIVA:

- a) VALIDAZIONE DEL PEF. Si tratta del livello base del servizio, in grado di rispondere all'obbligo in situazioni che non necessitano di interventi specifici di approfondimento di problematiche tecniche e amministrative.
- b) PRESTAZIONE INTEGRATIVA DEL SERVIZIO. Attivabile qualora dovessero emergere criticità, a seguito delle analisi condotte nella fase di validazione, che necessitano di essere affrontate con disamine specifiche.

CONTENUTI DEL SERVIZIO

a) VALIDAZIONE DEL PEF

L'attività di validazione sarà svolta in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 c.4 della delibera e nell'art. 28 del MTR-2 Allegato A alla citata delibera (di seguito "MTR-2").

La validazione attiene almeno alla verifica:

- 1) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei Gestori;
- 2) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- 3) del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del servizio fornito dal gestore.

Come previsto dall'art.7 c.3 della delibera, il Piano Economico Finanziario del Gestore deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a. una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (conforme allo schema tipo approvato con DETERMINAZIONE ARERA 4 NOVEMBRE 2021, N. 2, Allegato 3 o 4);
- b. una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile sia le evidenze contabili sottostanti (conforme allo schema tipo approvato con DETERMINAZIONE ARERA 4 NOVEMBRE 2021, N. 2, Allegato 2);
- c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Al fine della validazione del PEF le attività svolte riguardano la:

- verifica della presenza della dichiarazione di veridicità dei dati da parte dei gestori;
- verifica della completezza dei contenuti minimi del PEF indicati nell'art. 27 del MTR-2 e così riepilogati:
 - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
 - ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
 - relazione sul modello gestionale ed organizzativo, sui livelli di qualità del servizio, sulle eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e relative motivazioni, sulla la ricognizione degli impianti esistenti;
 - il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2022-2025, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;

- la descrizione degli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 - la descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 - per ciascun anno {2022, 2023, 2024, 2025}, l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;
 - l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;
 - gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza.
- verifica della coerenza e congruità dei dati trasmessi con le fonti contabili obbligatorie (bilancio, libro cespiti, PEF esercizi precedenti, etc.) e gli altri documenti disponibili (esempio: contratti) anche mediante tecniche di campionamento;
 - verifica dei dati relativi ai costi di capitale, valore immobilizzazioni, costi d'uso, ammortamento e remunerazione;
 - verifica del rispetto generale della metodologia di calcolo e dei parametri e fattori previsti dal metodo.

Le attività saranno svolte da remoto, compresi eventuali incontri con l'Ente e i Gestori che verranno pianificati e concordati nell'ambito dell'attività istruttoria.

Per lo svolgimento del servizio verrà richiesta la messa a disposizione del materiale e della documentazione prevista, nonché di quelli ulteriori che potranno rendersi necessari per il corretto espletamento del servizio e che saranno oggetto di specifica richiesta (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: prospetti di riconciliazione dati, copia contratti, contabilità analitica Gestore, dettaglio cespiti, etc.).

L'attività si concluderà con la predisposizione di una relazione di validazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 (conforme ai contenuti del cap. 4 dello schema tipo di

Relazione di accompagnamento approvato con DETERMINAZIONE ARERA 4 NOVEMBRE 2021, N. 2, Allegato 2) cui faranno seguito i competenti adempimenti da parte dell'Ente Territoriale Competente (Comune).

L'attività di validazione si ispira ai principi di revisione internazionale ed in particolare al PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA Italia) 200. Pertanto, il soggetto incaricato della validazione dovrà acquisire, come base per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il documento oggetto di revisione nel suo complesso non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza. Essa si ottiene quando il soggetto incaricato della validazione ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di validazione (ossia il rischio di esprimere un giudizio inappropriato in presenza di un documento oggetto di validazione significativamente errato) ad un livello accettabilmente basso. Tuttavia, una ragionevole sicurezza non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto

Il soggetto incaricato della validazione applicherà il concetto di significatività sia nella pianificazione che nello svolgimento delle attività e anche nella valutazione dell'effetto degli errori identificati sulla validazione e dell'effetto degli eventuali errori non corretti sul PEF. In generale gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del PEF. I giudizi sulla significatività sono formulati alla luce delle circostanze contingenti e sono influenzati dalla percezione da parte del soggetto incaricato della validazione delle esigenze di informativa degli utilizzatori del PEF, nonché dall'entità o dalla natura dell'errore, o da una combinazione di entrambe. Il giudizio del soggetto incaricato della validazione riguarda il PEF nel suo complesso e quindi il soggetto incaricato della validazione non è responsabile dell'individuazione degli errori che non siano significativi per il PEF nel suo complesso.

Il soggetto incaricato della validazione si impegna ad agire in conformità ai principi etici applicabili per la revisione. Il Codice Etico emanato dall'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), organismo indipendente che opera nell'ambito dell'International Federation of Accountants (IFAC) stabilisce i principi fondamentali di etica professionale che

includono: a) l'integrità; b) l'obiettività; c) la competenza e la diligenza professionale; d) la riservatezza; e) il comportamento professionale.

A causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti sia nelle procedure di revisione contabile che in ogni sistema di controllo interno, permane un inevitabile rischio che qualche eventuale irregolarità, anche significativa, possa non essere individuata. Peraltro, qualora tali irregolarità esistessero e venissero a nostra conoscenza, esse verrebbero trattate in conformità ai principi di revisione di riferimento.

b) PRESTAZIONE INTEGRATIVA: SUPPORTO GESTIONE CRITICITÀ.

Tale attività si configura come eventuale ed integrativa alla VALIDAZIONE. Nel corso delle analisi condotte per la VALIDAZIONE, infatti, potrebbero emergere elementi che presentano un profilo di criticità non superabile con semplici chiarimenti o rettifiche dei dati / documenti da parte del Gestore. In tali circostanze, AnciLab fornirà il supporto utile al Comune per accompagnarlo nell'individuare le strategie utili alla risoluzione dei problemi. L'attività prevede il coinvolgimento integrato di competenze specialistiche attraverso analisi, approfondimenti e incontri (in remoto o presenza) con il Comune ed il Gestore. L'offerta fa riferimento a interventi preventivati "a corpo", con l'impegno quantificabile fino a sei giornate di esperti in diverse discipline.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per realizzare l'attività è necessario che AnciLab acquisisca la documentazione utile alla validazione. A questo scopo è stata predisposta una piattaforma di interscambio documentale cui il referente indicato dal Comune avrà accesso con credenziali personalizzate o SPID.
2. L'accesso alla piattaforma sarà attivato alla sottoscrizione del contratto e consentirà di caricare tutti i file da sottoporre a validazione. Una volta terminato il caricamento, il referente comunale darà il via alla fase di verifica della completezza dei dati.
3. AnciLab verificherà la presenza della documentazione necessaria alla validazione. Una volta verificata la completezza della documentazione avvierà la fase di validazione del PEF. Il Comune riceverà informazione circa l'avvio di questa fase.

4. Saranno organizzati incontri on line con il Comune e il Gestore solo nell'eventualità si rendessero necessari per completare le informazioni a disposizione.
5. Al termine della validazione la documentazione di verifica sarà caricata sul sistema e inviata via pec al Comune.
6. È previsto un contatto finale per la verifica di chiusura dell'attività.

COSTI DEL SERVIZIO

FASCIA DEMOGRAFICA DEL COMUNE	CORRISPETTIVO VALIDAZIONE PEF	CORRISPETTIVO PRESTAZIONE INTEGRATIVA
Fino a 3000 abitanti	Euro 800 + IVA	Euro 3.000 + IVA
Da 3001 a 5.000 abitanti	Euro 1.000 + IVA	Euro 3.000 + IVA
Da 5001 a 10.000 abitanti	Euro 1.400 + IVA	Euro 3.000 + IVA
Da 10.001 a 25.000 abitanti	Euro 1.600 + IVA	Euro 5.000 + IVA
Da 25.001 a 50.000 abitanti	Euro 1.800 + IVA	Euro 5.000 + IVA
oltre 50.001 abitanti	Euro 2.000 + IVA	Euro 5.000 + IVA

MODALITÀ DI ADESIONE

- I Comuni interessati deliberano/determinano l'adesione al servizio.
- Il servizio sarà svolto da AnciLab s.r.l. (via Rovello 2, 20121, Milano) società in-house di ANCI Lombardia.
- Al caricamento del file di validazione sulla piattaforma, AnciLab provvederà all'emissione di regolare fattura.
- AnciLab è presente anche su Sintel, la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia.

Per informazioni i Comuni possono contattare il referente del servizio Lucio Franco cell. 3356740177 / tel. 02 72629640 oppure scrivere all'indirizzo e-mail franco@ancilab.it – il servizio è descritto in modo dettagliato sul sito www.sportellorifiuti.it

Certi che anche questo nuovo servizio voluto da ANCI Lombardia contribuirà a valorizzare e rafforzare il rapporto tra la Casa dei Comuni ed i propri associati, ringraziamo per l'attenzione e porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Mauro Guerra
Presidente ANCI Lombardia



Rinaldo Mario Redaelli
Segretario Generale ANCI Lombardia

